

Ai gentili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1/2022

OGGETTO: TRATTAMENTO INTEGRATIVO ART.1 D.L. 3/2020-MODIFICATO DALLA LEGGE FINANZIARIA 2022

Il trattamento integrativo art. 1 D.L. 3/2020 (ex Bonus Renzi) è stato profondamente modificato dalla legge finanziaria 2022 suddividendo i beneficiari in funzione di fasce di reddito differenti rispetto a quelle vigenti fino al 31.12.2021.

REDDITI ENTRO 15.000 EURO

Ai lavoratori che, con riferimento al periodo d'imposta annuale:

1. producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato;
2. possiedono un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
3. producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato che genera un'imposta lorda positiva (al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente),

spetta un trattamento integrativo mensile il cui valore massimo su base annua è pari ad euro 1.200;

TRA 15000 EURO E 28000 EURO

Ai lavoratori che, con riferimento al periodo d'imposta annuale:

1. producono un reddito da lavoro dipendente e/o assimilato;
2. possiedono un reddito complessivo compreso tra 15.000 e 28.000 euro;

spetta un trattamento integrativo mensile il cui valore massimo su base annua è pari ad euro 1.200 a condizione che l'imposta IRPEF lorda sia di ammontare inferiore alla somma delle detrazioni per:

- familiari a carico;
- redditi da lavoro dipendente ed assimilati;
- interessi passivi ed oneri accessori corrisposti a seguito di prestiti o mutui agrari (limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);
- interessi passivi ed oneri accessori pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili e contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (con riferimento ai soli oneri sostenuti per mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);
- interessi passivi ed oneri accessori corrisposti a seguito di mutui garantiti da ipoteca, contratti per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (con esclusivo riferimento agli oneri sostenuti in dipendenza di mutui o prestiti contratti fino al 31 dicembre 2021);
- rate riguardanti le detrazioni per spese sanitarie, interventi di recupero del patrimonio edilizio / riqualificazione energetica degli edifici, oltre alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021.

In caso di spettanza del trattamento integrativo, questo spetta per un ammontare (comunque non superiore ad euro 1.200,00) pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra indicate e l'imposta lorda.

Il sostituto d'imposta (datore di lavoro o committente) riconosce la predetta integrazione o detrazione in via automatica sulla base delle informazioni in suo possesso senza necessità che sia prodotta, da parte dei lavoratori beneficiari, alcuna richiesta di erogazione in tal senso.

Vista l'impossibilità per il datore di lavoro di conoscere l'effettiva spettanza del beneficio perché non conosce la situazione reddituale complessiva del dipendente, il beneficio stesso potrà essere oggetto di recupero/integrazione, in sede di dichiarazione 730/UNICO.

Si evidenzia infatti che l'effettivo diritto all'integrazione nonché la relativa quantificazione potrebbero essere influenzati dalla sussistenza di eventuali situazioni personali che esulano dal rapporto in essere con l'azienda.

Si tratta nello specifico di:

1. presunzione di produrre, nel periodo d'imposta, un reddito complessivo superiore a 15.000 per effetto di ulteriori redditi rispetto a quelli erogati dall'azienda (redditi da fabbricati fatta eccezione del reddito per l'abitazione principale, redditi da terreni, redditi da lavoro autonomo, di capitale, d'impresa, redditi diversi);

Attenzione: la presenza di un reddito complessivo superiore a 15.000 euro fa venir meno il diritto all'integrazione e implica l'obbligo di restituzione dello stesso nel caso in cui sia stato riconosciuto.

2. percezione di ulteriori redditi da lavoro dipendente e/o assimilati contestuali al rapporto in essere con l'azienda;

Attenzione: in presenza di più rapporti di lavoro (dipendente o assimilato) contestuali, il lavoratore può valutare di richiedere il riconoscimento del relativo importo ad un solo dei sostituti d'imposta sulla base della sua situazione reddituale complessiva.

3. aver già beneficiato, nel corso dell'anno, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, dell'integrazione.

Attenzione: in questo caso il lavoratore potrebbe aver diritto ad un'integrazione di ammontare inferiore a quello determinato dall'azienda.

La comunicazione tempestiva delle situazioni sopra indicate consentirà di evitare che, sulla base dei soli dati reddituali in possesso dell'azienda, Le venga eventualmente riconosciuto un'integrazione che dovrà successivamente restituire in tutto o in parte in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi (Mod. 730/UNICO). La invitiamo pertanto, qualora ritenga necessario comunicare, ai fini in oggetto, le informazioni di cui sopra, a consegnarci al più presto il modulo allegato alla presente informativa debitamente compilato.

Attenzione: ricordiamo che la compilazione della comunicazione è facoltativa e in sua mancanza l'azienda provvederà a riconoscere l'integrazione laddove spettante in base alle informazioni in suo possesso per redditi entro i 15.000 euro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse

Ronciglione, 07/02/2022

Serafinelli e Associati